

Regolamento organizzativo della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

(Edizione 2012)

1. **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e i compiti del Consiglio di fondazione, del Comitato d'investimento, dei Comitati di cassa e della persona incaricata di eseguire l'amministrazione (di seguito: amministratrice).

2. **Il Consiglio di fondazione**

2.1. **Composizione del Consiglio di fondazione**

Il Consiglio di fondazione si compone di almeno quattro membri.

Il Consiglio di fondazione viene nominato pariteticamente entro la cerchia delle persone assicurate, mentre i rappresentanti del datore di lavoro possono essere nominati anche entro la cerchia dei membri del Comitato di cassa.

2.2. **Nomina e costituzione del Consiglio di fondazione**

Il Consiglio di fondazione emana un regolamento per la nomina del Consiglio di fondazione e per l'uscita dal Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione si autocostruisce. Nomina al suo interno un presidente e un vice presidente, ciascuno per la durata di un anno. Il datore di lavoro e il dipendente hanno alternativamente diritto alla presidenza e alla vicepresidenza.

2.3. **Durata del mandato**

La durata del mandato è di quattro anni. I membri del Consiglio di Fondazione possono essere rieletti.

2.4. **Sedute del Consiglio di fondazione**

Dopo l'esame del conto annuale da parte dell'ufficio di revisione, ha luogo la seduta ordinaria del Consiglio di fondazione.

Le sedute straordinarie si tengono in caso di necessità, oppure su richiesta della metà dei membri del Consiglio di fondazione con indicazione dell'ordine del giorno. Le sedute sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso dal presidente o da una persona incaricata, mediante comunicazione scritta ai membri e all'amministratrice e con allegato l'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri è possibile rinunciare all'osservanza della suddetta procedura. L'amministratrice delega una persona che partecipa con voto consultivo alla seduta del Consiglio di fondazione. La suddetta persona non è un membro del Consiglio di fondazione. Il presidente dirige le

sedute. In caso di impedimento di quest'ultimo, il vicepresidente assume la presidenza.

In caso di suo impedimento alla partecipazione alla seduta, un membro del Consiglio di fondazione può farsi rappresentare da un altro membro del Consiglio di fondazione, con o senza istruzioni di voto. La delega e le eventuali istruzioni di voto vanno inoltrate al presidente all'inizio della seduta per essere messe a verbale.

I membri sono autorizzati a richiedere alla Fondazione una congrua indennità di partecipazione alle sedute del Consiglio di fondazione.

2.5. **Deliberazione**

Il Consiglio di fondazione può deliberare se è presente oltre la metà dei membri. È considerato presente anche chi partecipa alla seduta attraverso il telefono, video o un altro mezzo di telecomunicazione equivalente.

Le deliberazioni che non richiedono espressamente una maggioranza qualificata sono prese con la maggioranza semplice dei membri presenti. Anche il presidente ha diritto a un voto. In caso di parità di voti decide il voto preponderante del presidente.

Sono ammesse deliberazioni mediante circolare. Ogni membro del Consiglio di fondazione e l'amministratrice possono tuttavia richiedere la convocazione di una seduta avente per oggetto la deliberazione mediante circolare. Per poter prendere una deliberazione mediante circolare è necessario un consenso unanime.

Le deliberazioni del Consiglio di fondazione, incluse quelle mediante circolare, devono essere messe a verbale.

2.6. **Compiti del Consiglio di fondazione**

Il Consiglio di fondazione dirige l'attività della Fondazione in conformità alla legge e alle ordinanze, allo statuto della fondazione, ai regolamenti e alle direttive dell'autorità di vigilanza.

Al Consiglio di fondazione spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) la determinazione della strategia e della politica aziendale, nonché dei principi d'investimento in collaborazione con l'amministratrice,
- b) l'organizzazione della Fondazione,
- c) la rappresentanza della Fondazione verso l'esterno

- d) la designazione delle persone che rappresentano la Fondazione in maniera giuridicamente vincolante,
- e) la scelta e il controllo dei membri del Comitato d'investimento e di altre commissioni e comitati impiegati dal Consiglio di fondazione,
- f) la stipulazione di contratti di assicurazione collettiva,
- g) l'emanazione dei regolamenti ai sensi del punto 3 dello statuto della Fondazione, tenendo conto dell'offerta di prodotti, in particolare dei contratti di assicurazione collettiva della compagnia di assicurazione indicata nell'allegato al presente regolamento, a meno che l'emanazione non sia stata espressamente delegata al Comitato di cassa,
- h) la determinazione delle strategie e dei gruppi d'investimento a disposizione della casse di previdenza, conformemente al Regolamento d'investimento,
- i) la determinazione, in un Regolamento per la costituzione delle riserve, dei principi che le casse di previdenza devono osservare nella costituzione delle riserve, il controllo delle eventuali provvedimenti di risanamento adottate dalle casse di previdenza in caso di una sottocopertura e l'informazione all'autorità di vigilanza, conformemente alle disposizioni della legge,
- j) il coinvolgimento e il controllo di terzi nel quadro della gestione patrimoniale, nonché la stipulazione dei contratti necessari per l'investimento dei fondi della Fondazione e delle casse,
- k) la nomina e il controllo dell'amministratrice,
- l) il controllo delle prestazioni erogate in base ai contratti di assicurazione collettiva, nonché l'accettazione di un conteggio documentato e comprensibile relativo all'ammontare e all'assegnazione delle quote di eccedenza alle casse di previdenza,
- m) la garanzia dell'informazione alle casse di previdenza, conformemente alle disposizioni legali in materia di trasparenza
- n) la nomina dell'ufficio di revisione per la verifica annuale dello svolgimento dell'amministrazione, della contabilità e dell'investimento dei fondi non vincolati dal contratto di assicurazione collettiva,
- o) la designazione del perito competente per la previdenza professionale (denominato in seguito: perito) per il controllo delle disposizioni attuariali che disciplinano le prestazioni e il finanziamento,
- p) la stesura del reporting annuale all'attenzione dell'autorità di vigilanza,
- q) la tutela degli interessi e dei doveri del Comitato di cassa, se una cassa di previdenza – nonostante l'inti-

mazione – non si avvale del Comitato di cassa o se il Comitato di cassa – nonostante l'intimazione – non adempie ai suoi obblighi.

Il Consiglio di fondazione esercita tutte le competenze non espressamente riservate al Comitato di cassa e che non ha trasferito al Comitato d'investimento o all'amministratrice.

Il Consiglio di fondazione può delegare singoli compiti e competenze a speciali comitati o commissioni, alla persona incaricata dell'amministrazione o a persone terze esterne alla Fondazione. Le deleghe possono essere revocate in ogni momento.

3. Comitato d'investimento

3.1. Composizione

I membri del Comitato d'investimento e i loro presidenti sono nominati dal Consiglio di fondazione. Il Comitato d'investimento si compone di almeno tre membri che possono essere membri del Consiglio di fondazione, persone non incaricate della gestione patrimoniale e/o professionisti indipendenti.

3.2. Durata del mandato

La durata del mandato dei membri del Comitato d'investimento è di quattro anni. I mandati sono rinnovabili alla scadenza.

3.3. Costituzione

Ad eccezione della nomina del presidente, il Comitato d'investimento si autocostruisce. L'amministratrice incarica una persona esterna al Comitato d'investimento di redigere il verbale.

3.4. Sedute, deliberazione

Il Comitato d'investimento si riunisce ogni volta che è necessario, oppure su richiesta di due membri con indicazione dell'ordine del giorno.

Le sedute sono convocate per iscritto dal presidente con almeno 10 giorni di preavviso e con allegato l'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri è possibile rinunciare all'osservanza della suddetta procedura.

Il presidente dirige le sedute. In caso di suo impedimento, un altro membro lo sostituisce alla presidenza.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza semplice dei presenti. Anche il presidente ha diritto a un voto. In caso di

parità di voti il presidente ha voto decisionale. Le deliberazioni possono anche essere prese mediante circolare.

La sedute e le deliberazioni prese mediante circolare vanno verbalizzate.

3.5. **Compiti del Comitato d'investimento**

Il Comitato d'investimento svolge autonomamente i compiti che gli competono, nel rispetto della legge, dello statuto della Fondazione, dei regolamenti emanati dal Consiglio di fondazione e delle istruzioni del Consiglio di fondazione.

Salvo disposizioni contrarie del Regolamento d'investimento, il Comitato d'investimento ha i seguenti compiti:

- a) sottopone all'approvazione del Consiglio di Fondazione le strategie di investimento a disposizione delle casse di previdenza, i gruppi d'investimento in linea con le strategie di investimento e a disposizione delle casse di previdenza, incluse le riserve di fluttuazione del valore (riserva di fluttuazione obiettivo e/o riserva di fluttuazione minima),
- b) esercita gli eventuali diritti di voto legati all'investimento del patrimonio, salvo disposizioni contrarie contenute nel Regolamento d'investimento o promulgate dal Consiglio di fondazione,
- c) sorveglia l'attività d'investimento e l'osservanza del Regolamento d'investimento,
- d) riferisce periodicamente al Consiglio di fondazione in merito alla gestione patrimoniale,
- e) informa immediatamente il Consiglio di fondazione in merito a eventuali deroghe dal Regolamento d'investimento o dalle strategie di investimento.

4. **I comitati di cassa**

4.1. **Composizione, nomina**

Il Comitato di cassa si compone di un ugual numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti. Il numero è stabilito nel Regolamento di cassa.

I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal datore di lavoro.

I dipendenti eleggono il loro rappresentante/i loro rappresentanti dalla cerchia delle persone assicurate. L'elezione avviene con la maggioranza semplice dei voti espressi. Il Consiglio di fondazione va debitamente informato del risultato dell'elezione.

La durata del mandato dei membri del Comitato di cassa è di quattro anni. Un rinnovo del mandato è possibile. La cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro ha come conseguenza l'uscita dal Comitato di cassa. Per il restante periodo del mandato va eletto un sostituto, conformemente al cpv. 3.

Il Comitato di cassa elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente, che rimangono in carica un anno. Il datore di lavoro e il dipendente hanno alternativamente diritto alla presidenza e alla vicepresidenza.

Se, in caso di rescissione del contratto di adesione, il portafoglio pensionati rimane presso la fondazione, va ancora nominato un Comitato di cassa.

4.2. **Sedute, deliberazione**

Il Comitato di cassa si riunisce ogni volta che è necessario, oppure su richiesta della metà dei suoi membri con indicazione dell'ordine del giorno.

Le sedute sono convocate per iscritto dal presidente con almeno 10 giorni di preavviso, con allegato l'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri è possibile rinunciare all'osservanza della suddetta procedura.

Il presidente dirige la seduta. In caso di suo impedimento, un altro membro lo sostituisce alla presidenza.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza semplice dei presenti. Anche il presidente ha diritto a un voto. In caso di parità il presidente ha voto decisivo.

Le deliberazioni possono anche essere prese mediante circolare. Ogni membro può tuttavia richiedere la

convocazione di una seduta avente per oggetto la deliberazione mediante circolare. Per poter prendere una deliberazione mediante circolare è necessario un consenso unanime.

La sedute e le deliberazioni prese mediante circolare vanno verbalizzate.

4.3. Compiti del Comitato di cassa

Il Comitato di cassa gestisce la cassa di previdenza nel rispetto della legge, dello statuto della Fondazione, dei regolamenti emanati dal Consiglio di fondazione e delle istruzioni dell'autorità di vigilanza. Gli competono i seguenti compiti:

- a) emana il Regolamento di cassa e ne delibera le eventuali modifiche,
- b) sorveglia l'applicazione delle misure necessarie per l'esecuzione della previdenza per il personale, come
 - la notifica delle nuove persone da assicurare,
 - la notifica delle persone assicurate in caso di uscita dal servizio,
 - la notifica delle modifiche del salario,
 - la raccolta dei documenti necessari per rivendicare determinati diritti,
 - l'esecuzione di eventuali liquidazioni parziali,
 - lo scioglimento della cassa di previdenza,
 - le altre notifiche necessarie per l'esecuzione della previdenza per il personale,
- c) controlla che gli importi dovuti siano versati alla fondazione entro i termini stabiliti; informa gli assicurati in caso di arretrati nel pagamento dei contributi,
- d) riceve le informazioni sulla situazione finanziaria delle casse di previdenza,
- e) è responsabile dell'investimento del patrimonio della cassa e ne gestisce i fondi, a meno che non siano investiti nel quadro di un contratto di assicurazione; in particolare
 - sceglie la strategia d'investimento del capitale attraverso la scelta del gruppo d'investimento;
 - determina i valori obiettivo dell'investimento per quanto concerne il collocamento nei gruppi d'investimento e nei fondi liquidi, come pure le fasce di oscillazione all'interno delle quali si possono muovere i collocamenti nei gruppi d'investimento e nei fondi liquidi,
 - impartisce all'amministratrice le necessarie istruzioni,
- f) fissa i tassi di interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia per l'anno successivo; il tasso di interesse va comunicato all'amministratrice entro il 30 novembre dell'anno precedente; in mancanza di una deliberazione in merito da parte del Comitato di cassa, si applica il tasso di interesse LPP,
- g) disciplina, in collaborazione con i periti e attenendosi alle prescrizioni del Consiglio di fondazione, il tipo, l'ammontare e il finanziamento delle riserve della cassa di previdenza. Controlla regolarmente la capacità di rischio della cassa e prende le misure necessarie in caso di riserve insufficienti o di sottocopertura; a questo fine si basa sui consigli del perito ed eventualmente di altri professionisti (esperti in materia di investimenti, ufficio di revisione) ed è responsabile dell'effettiva attuazione delle misure,
- h) decide in merito all'impiego dei fondi liberi della cassa di previdenza,
- i) adempie agli obblighi d'informare, in particolare
 - informa e consiglia le persone assicurate e gli aventi diritto in merito all'organizzazione, alle prestazioni e alla situazione patrimoniale della cassa di previdenza,
 - informa annualmente le persone assicurate in merito alla composizione del Consiglio di fondazione e del Comitato di cassa,
 - in caso di una sottocopertura, informa immediatamente il Consiglio di fondazione, il datore di lavoro, gli assicurati, i beneficiari di una rendita e l'amministratrice in merito alla portata, alle cause e alle misure adottate. Se si verificano altri eventi di una certa rilevanza, informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il Consiglio di fondazione e l'amministratrice,
- j) delibera le modifiche del piano di previdenza nel quadro dell'offerta di prodotti della compagnia di assicurazione indicata nell'allegato al presente Regolamento, che garantisce la riassicurazione del rischi di decesso, invalidità e longevità,
- k) adempie agli altri doveri prescritti dalla legge o dal regolamento,
- l) delibera in merito all'adeguamento delle rendite al rincaro,
- m) all'occorrenza può consultare, a spese della cassa di previdenza, il perito e l'ufficio di revisione della Fondazione collettiva.

5. Amministratrice

5.1. Nomina

L'esecuzione dell'amministrazione è affidata all'amministratrice indicato nell'allegato al presente regolamento.

5.2. Compiti della persona incaricata dell'amministrazione

L'amministratrice ha i compiti e le competenze assegnatigli dal Consiglio di fondazione. A questo scopo può essere allestito un capitolato d'onori. L'amministratrice svolge autonomamente i compiti che gli competono, nel rispetto della legge, dello statuto della Fondazione, dei regolamenti emanati dal Consiglio di fondazione e delle istruzioni del Consiglio di fondazione. Riferisce periodicamente al Consiglio di fondazione in merito all'attività generale, all'andamento dell'amministrazione delle casse di previdenza, nonché all'investimento del patrimonio e alla costituzione delle riserve delle casse di previdenza. Se si verificano eventi di una certa rilevanza, il Consiglio di fondazione deve essere immediatamente informato.

L'amministratrice ha in particolare i seguenti compiti:

a) Attività generali :

- lo sviluppo della strategia e della politica aziendale, nonché dei principi d'investimento in collaborazione con il Consiglio di fondazione,
- la redazione delle bozze per i regolamenti e i contratti,
- la presentazione del rendiconto e del bilancio annuale all'organo competente,
- la preparazione e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di fondazione,
- la preparazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di fondazione,
- il marketing e i servizi di vendita,
- la messa a disposizione delle applicazioni e dell'infrastruttura necessarie per l'esecuzione della previdenza per il personale,
- i rapporti con le autorità – come le autorità fiscali, il fondo di garanzia, le autorità di vigilanza, i periti, l'ufficio di revisione – per l'amministrazione corrente,
- i rapporti con le persone incaricate della gestione patrimoniale,
- la gestione del segretariato della Fondazione

b) Amministrazione delle casse di previdenza:

- la gestione dei conti di vecchiaia (conto testimone LPP),
- la consulenza e la realizzazione tecnica in caso di modifiche del piano di previdenza,

- la stesura della conferma di affiliazione LPP all'attenzione dell'istituto collettore LPP della Fondazione,
- la gestione dei contratti e dei regolamenti,
- la gestione di un conto individuale di vecchiaia per ogni assicurato, conformemente al piano di previdenza,
- l'allestimento di un elenco degli assicurati per ogni ditta affiliata,
- l'allestimento e la spedizione alla ditta dei conteggi dei contributi,
- l'elaborazione delle modifiche correnti, come ad es. le entrate, le uscite, i casi di sinistro, di decesso e invalidità, i pensionamenti, le modifiche salariali, i casi di previdenza, comprese le necessarie notifiche all'Amministrazione federale delle contribuzioni e l'applicazione di un'eventuale deduzione dell'imposta alla fonte,
- lo svolgimento della promozione della proprietà d'abitazioni,
- l'esecuzione della divisione dell'aver di vecchiaia in caso di divorzio,
- l'allestimento degli attestati per il singolo assicurato,
- la distribuzione dei fondi non vincolati e la deliberazione delle misure speciali conformemente alla decisione dei Comitati di cassa,
- la sorveglianza e il reporting ai sensi dei regolamenti e degli accordi con le casse di previdenza,
- lo svolgimento del riscatto degli anni di contributi mancanti,
- il trattamento delle richieste individuali degli assicurati inerenti ai contributi, alle prestazioni e all'aver di vecchiaia,
- l'attuazione di misure di sollecito e di incasso, nonché l'attuazione delle conseguenze in caso di mora,
- lo svolgimento di attività di orientamento del personale,
- la messa in pratica delle deliberazioni di liquidazione parziale

c) Gestione patrimoniale:

- la realizzazione e il controllo delle direttive e delle istruzioni delle casse di previdenza in materia di riserve e investimento patrimoniale,
- l'accertamento periodico e la rappresentazione adeguata del patrimonio della cassa e dell'andamento degli investimenti (performance).

6. Esecuzione delle liquidazioni parziali

Sulla base delle disposizioni che ha emanato nell'ambito dei regolamenti, il Consiglio di fondazione dispone in quali casi e in che modo vanno eseguite le liquidazioni parziali delle casse pensioni.

7. Responsabilità e obbligo di segretezza

Le persone incaricate dell'esecuzione della previdenza professionale o del controllo della Fondazione e della Cassa di previdenza sono responsabili per i danni che recano alla Fondazione, intenzionalmente o per negligenza.

Le persone incaricate o partecipanti all'esecuzione o al controllo della previdenza professionale sottostanno all'obbligo di segretezza per quanto concerne la situazione personale e finanziaria delle persone assicurate e del datore di lavoro. È fatto salvo l'art. 86a LPP sulla comunicazione dei dati. L'obbligo di segretezza permane anche dopo la cessazione dell'attività al servizio della Fondazione.

8. Disposizioni finali

I dati della Fondazione sono pubblicati nel foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio di fondazione può designare altri organi di pubblicazione.

Questo regolamento è stato deliberato dal Consiglio di fondazione in data 6 dicembre 2011 ed entra in vigore al 1° gennaio 2012.

A norma della legge e dello statuto della Fondazione, il Consiglio di fondazione ha facoltà di modificare il presente regolamento in ogni momento. Le modifiche vanno sottoposte per conoscenza alle autorità di vigilanza.

Allegato

La compagnia di assicurazioni, con la quale vengono stipulati i contratti di assicurazione collettiva per la riassicurazione dei rischi di decesso, invalidità e longevità: Basilese Vita SA

L'amministratrice
Basilese Vita SA

La Fondazione d'investimento, in cui possono essere investiti i fondi delle casse di previdenza: Fondazione d'investimento della Basilese per la previdenza per il personale

La banca, in cui possono essere investiti i fondi liquidi delle casse di previdenza: Baloise Bank SoBa

Fondazione collettiva Trigona
per la previdenza professionale
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Tel. +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 90 73
info@trigona-fondazione.ch
www.trigona-fondazione.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch